



INDENNITÀ DI MALATTIA O INFORTUNIO BANDO ANNO 2010

Art. 1 – PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delle Forme di Assistenza approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 09/2008 del 16 febbraio 2008, e successive integrazioni e modifiche, per quanto concerne gli stanziamenti effettuati, concede un'indennità in favore di iscritti i quali, a causa di malattia o infortunio, tali da determinare una condizione di inabilità temporanea, non abbiano esercitato in maniera assoluta la professione e, ciò, per un periodo non inferiore a tre mesi, anche non continuativo nell'arco di dodici mesi, a condizione che ciascun periodo di inattività non risulti inferiore a un mese.

L'indennizzo è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività professionale, per periodi non inferiori a tre mesi e non superiori a dodici, anche se i diversi periodi non fossero continuativi tra loro.

Si precisa, altresì, come detta assistenza non sia cumulabile per lo stesso periodo con l'indennità di maternità. In caso di patologie inabilitanti intervenute durante il periodo di maternità non verranno considerati, nel computo del periodo indennizzabile, i cinque mesi definiti dalle norme di tutela obbligatoria. In considerazione di tale principio di incumulabilità, il periodo di maternità non potrà essere considerato periodo utile ai fini della richiesta dell'indennità di malattia, a prescindere dall'avvenuta percezione dell'indennità di maternità. Nell'ipotesi pertanto di patologie inabilitanti intervenute durante il periodo di maternità verranno considerate ammissibili solo quelle patologie che abbiano comportato l'interruzione totale dell'attività professionale per un periodo non inferiore a otto mesi. Si precisa inoltre che l'indennità di malattia per patologie inabilitanti durante il periodo di maternità non può considerarsi sostitutiva dell'indennità di maternità anche nel caso in cui quest'ultima non sia stata regolarmente richiesta in base ai termini previsti dalla normativa vigente.

Il beneficio assistenziale deve intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e viene concesso per gli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziare.

Art. 2 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Coloro che intendono richiedere l'indennità di cui all'art. 1 dovranno presentare apposita domanda di ammissione redatta in carta semplice che dovrà essere consegnata a mano o inviata presso gli Uffici dell'Ente siti a Roma (00161) in via Andrea Cesalpino n. 1, a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre il termine indicato. Per la spedizione farà fede il timbro postale.

Le domande, che potranno essere prodotte utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Ente, dovranno contenere la richiesta del contributo e la documentazione prescritta.

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali debitamente sottoscritta.

L'Ente valuterà l'idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a richiedere eventuali integrazioni che dovranno essere prodotte, a pena di decadenza, nei termini che saranno indicati.

Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione contenuti nel successivo art. 6.

Sulla base delle determinazioni assunte l'Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni.

Avverso detto provvedimento sarà possibile, ed entro 60 giorni dalla sua ricezione, proporre ricorso innanzi al Consiglio di amministrazione.

Art. 3 – INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: Ufficio Relazioni con gli Iscritti dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, via Andrea Cesalpino n. 1 (00161) Roma. Numero Verde **800410444** (per le chiamate da rete mobile o dall'estero contattare il numero **06/97748666**), fax 06/97748651 oppure consultare il sito www.enpap.it o inviare una e-mail all'indirizzo info@enpap.it.

Art. 4 – REQUISITI

Possono presentare apposita domanda:

- gli iscritti attivi da oltre due anni - non pensionati -, che, a causa di malattia e in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, non abbiano potuto esercitare la professione in modo assoluto. L'indennità potrà essere concessa anche per eventi verificatisi nel secondo anno di iscrizione all'Ente;
- gli iscritti attivi che, a causa di infortunio e in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, non abbiano potuto esercitare la professione in modo assoluto. In detta ipotesi l'indennità potrà essere concessa se l'evento si verifica in data successiva a quella di invio della domanda di iscrizione all'Ente.

Art. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'attribuzione dell'indennità relativo **all'anno 2010** dovrà essere presentata entro il **31/12/2011**.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di stato di famiglia di data non anteriore a sei mesi;
- b) modello ISEE del nucleo familiare del richiedente, redatto presso un Centro di Assistenza Fiscale, riferito all'anno precedente la presentazione della domanda di erogazione del contributo ovvero riferito all'ultimo anno fiscale disponibile;
- c) apposita relazione scritta di un medico legale, ovvero di medico primario o specialista nella patologia sofferta attestante la durata e la natura della malattia o dell'infortunio;
- d) dichiarazione diretta a sancire se il richiedente svolge in modo esclusivo o meno la libera professione.

Le dichiarazioni di cui ai punti a) e d) potranno essere fornite mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all'art. 46 del DPR n. 445/2000.

L'Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute.

Art. 6 – ENTITÀ DELL'INDENNITÀ E GRADUATORIA

Il Consiglio di amministrazione ha previsto un ammontare dell'indennità pari a euro 800,00 da intendersi quale importo mensile lordo. Fermo restando il requisito del periodo minimo di cui all'art. 1, per frazioni di mese fino al 15° giorno è prevista un'indennità pari alla metà dell'ammontare dell'importo mensile lordo, per frazioni di mese dal 16° giorno è prevista l'indennità mensile intera.

La formazione della graduatoria verrà effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri e dei parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi:

- a) all'entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare dell'iscritto, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto ISEE/Punteggi	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a €10.000,00	2 punti
Oltre €10.000,00 - Fino a €15.000,00	4 punti
Oltre €15.000,00 - Fino a €20.000,00	6 punti
Oltre €20.000,00 - Fino a €25.000,00	8 punti
Oltre €25.000,00 - Fino a €30.000,00	10 punti
Oltre €30.000,00 - Fino a €35.000,00	9 punti
Oltre €35.000,00 - Fino a €40.000,00	7 punti
Oltre €40.000,00 - Fino a €45.000,00	5 punti
Oltre €45.000,00 - Fino a €50.000,00	3 punti
Oltre €50.000,00	1 punto

- b) alla durata del periodo di interruzione forzata dell'attività professionale sulla base del seguente punteggio:

Rapporto interruzione attività professionale /Punteggi	
Periodo di tempo di interruzione attività (da 3 a 12 mesi)	Punteggio attribuito
da 3 a 6 mesi	4 punti
da 6 a 9 mesi	7 punti
oltre 9 mesi	10 punti

- c) all'esercizio esclusivo della libera professione sulla base del seguente punteggio:

Rapporto – Esercizio esclusivo libera professione/Punteggi	
Esercizio attività professionale	Punteggio attribuito
Esclusività libera professione NO	1 punto
Esclusività libera professione SI	20 punti

* * *

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
dott. Angelo Arcicasa